

I WRITS

Ricordiamo l'espressione “**giustizia del Re**”

Re + Curia Regis (organo consultivo che aiutava il Re a decidere e lo coadiuvava nell'esercizio dei poteri legislativi, esecutivi e giudiziari)

- a) **è organo centrale**, in quanto le sue competenze sono diretta emanazione del Re.

Centralità non è sinonimo di staticità locale o di necessaria unitarietà: la Curia è e rimane centrale anche quando è

chiamata ad esercitare le proprie funzioni al seguito del Re e nonostante, in epoca più tarda, per l'incremento del carico di lavoro, si trovi ad operare suddivisa in commissioni.

- b) **ha duplice competenza**

- è **corte feudale** chiamata a risolvere le questioni fondiari tra Re e tenants in chief (Lords) o tra tenants in chief;

- ha **competenza giurisdizionale** che mutua dalla persona del Re in ordine al potere-dovere di mantenere la King's peace (la pace del Regno), l'ordine sociale:

ad essa, pertanto, si ricorre per ottenere la giustizia non ottenuta presso le Corti locali.

In seno alla Curia Regis si specializzano tre organismi, che operano prima come commissioni

della medesima, poi come vere Corti, dotate di proprie ed autonome funzioni giurisdizionali.

- **EXCHEQUER**, nata come sezione speciale della Curia con compiti contabili relativi all'amministrazione del tesoro reale ed alla raccolta delle entrate.

- Una vera e propria Court of Exchequer viene istituita alla fine del XIII sec.

Composizione: la Court of Exchequer è composta da membri con dignità baronale: giudici a tempo pieno dal regno di Enrico II; giuristi dal regno di Edoardo I (1272-1307).

Giurisdizione: la Corte ha giurisdizione principalmente fiscale.

Viene progressivamente investita anche di questioni di carattere debitorio ricorrendo a 'finzioni'.

Sulla scorta della considerazione che un credito non soddisfatto può impedire al creditore il pagamento dei tributi, la Court of Exchequer interviene con un apposito **writ**, autorizzando il creditore-attore a convenire il debitore inadempiente innanzi ai propri giudici, per sentirlo condannare al pagamento del dovuto, che, in ultima analisi, consente il pagamento dei tributi (finzione del 'Quominus').

- **KING'S BENCH**, la Corte de Banco del Re, originariamente al seguito del Re nelle sue

peregrinazioni; poi con sede stabile a Westminster (dalla fine del XIV sec.).

Composizione: dal 1268 è presieduta da un Chief Justice e si compone di giudici tecnici del diritto (puisne judges; juniores).

Giurisdizione: ha giurisdizione per i 'pleas of the Crown', ossia per le cause che interessano il Re quale organo sovrano.

- **COURT OF COMMON PLEAS**, Corte dei piati comuni, ossia delle liti comuni, irrilevanti per l'ordine pubblico.

Originariamente sezione della Curia Regis composta da due ecclesiastici e tre laici, viene a porsi come corte autonoma sotto il regno di Enrico III (1216-1272).

Composizione: presieduta dal Chief Justice e composta da tre membri scelti tra i serjeants at law.

Giurisdizione. Ha giurisdizione per la generalità delle controversie tra privati.

Le tre Corti hanno sede definitiva nel palazzo di Westminster fino al 1882, quando si dispone il trasferimento nello Strand.

Tra di esse sarà la Court of Common Pleas a rappresentare '**the lock and the key of the common law**', elaborando la più parte delle regole civilistiche (con riferimento ad azioni reali, debitorie e di trespass) per il tramite dei propri

giudici e per bocca dei serjeants, avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte.

La giustizia regia può operare attraverso uno strumento tecnico che prende il nome di WRIT

Il **writ** (brevis) è **un ordine del sovrano**, redatto in forma di lettera, in lingua latina, munito di sigillo reale, predisposto materialmente dalla Cancelleria.

Destinatari: Sheriff, rappresentante in sede locale dell'autorità regia, o Lord che presiede una Corte baronale.

Contenuto:

a) rivolto allo sceriffo fi contiene l'ordine di eseguire un dato servizio, come provvedere che un individuato soggetto restituisca qualcosa all'attore, o si presenti innanzi alla corte regia per dare giustificazione della propria disobbedienza;

b) rivolto al Lord titolare di Corte feudale fi invita il Lord a rendere giustizia all'attore, intimando che, in caso contrario, la causa sarà deferita alle Corti Regie.

Presupposto: la controversia è stata radicata innanzi ad una Corte locale/baronale, ma la parte non ha trovato soddisfazione nella sede naturale.

Finalità: sottrarre la trattazione e la decisione della causa alle Corti locali, avocandole a favore delle Corti regie.

Pertanto, dal punto di vista giuridico, il **writ è lo strumento tecnico che consente il funzionamento della giustizia regia**; dal punto di vista politico, è il mezzo di cui il Re si avvale per esautorare progressivamente le Corti locali e baronali

Il writ è lo strumento necessario per **la tutela del diritto**: un diritto soggettivo può dirsi esistente in tanto in quanto vi sia un writ che lo renda azionabile.

Di qui l'affermazione secondo cui '**remedies precede rights**', che corrisponde alla massima di diritto romano 'ubi remedium, ibi ius'.

Ciò precisato, è possibile affermare che i sovrani inglesi del medioevo (XII-XIII sec.) **hanno sostanzialmente 'legiferato' in materia di diritto privato**: poiché la legislazione di diritto privato consiste, in buona sostanza, nell'attribuzione di diritti e doveri e poiché, operativamente, **non vi è differenza tra la concessione di un writ e l'attribuzione di un diritto**, è chiara la corrispondenza tra creazione dei writs e legislazione.

Classificazione dei writs:

- a) **writs ordinari** detti anche **brevia de cursu**: sono consolidati nella prassi giudiziaria, annotati nel c.d. Registrum Brevium tenuto presso la Cancelleria.

Chi intenda avvalersi della giustizia regia ed intenda dedurre una pretesa rientrante tra quelle già riconosciute nel Registrum, deve ottenere, dietro pagamento di una **determinata somma di denaro**, il writ idoneo a tutelare la propria situazione;

Sono **prerogative writs** (rimedi straordinari, ottenibili solo ove risulti provata l'inadeguatezza o l'inutizzabilità dei rimedi ordinari):

- writ of **certiorari**, con cui una corte superiore chiede a una inferior di spedire i documenti di causa
 - writ of **prohibition**, divieto di procedure nel giudizio pendente rivolto ad una Corte ritenuta competente;
 - writ of **mandamus**, ordine di trattare un caso trascurato o mal condotto;
 - writ **quo warranto**, per effettuare un'indagine sul titolo di chi esercita funzioni pubbliche con implicazioni giudiziarie;
 - writ of **habeas corpus**, ordine di far comparire un soggetto detenuto innanzi al King's Bench con indicazione dei motivi che hanno cagionato l'arresto.
- b) **writs straordinari** detti anche **brevia de gratia**: non sono annotati nel Registrum per il loro carattere eccezionale; possono essere ottenuti o in via di grazia, o dietro pagamento di un altissimo corrispettivo.

Honorable Writ of Execution: Felisha
Numaïr

The afore-mentioned personage has been
marked for execution as a member of an
unlawful guild of assassins in
accordance with the lawful tradition
and practice of the Morag Tong Guild.
The Bearer of this non-disputable
document has official sanctioned
license to kill the afore-mentioned
personage.

Nel caso in cui si consolidino nella pratica giudiziaria possono essere iscritti nel **Registrum**, divenendo, così, brevia de cursu.

La crisi del sistema dei writs

L'ostilità dei baroni al progressivo incremento della giustizia regia si manifesta in tre documenti:

- Magna Charta 1215
- Provisions of Oxford 1258
- Statute of Westminster 1285.

MAGNA CHARTA

Con questo documento i Baroni riescono per la prima volta ad arginare le prerogative sovrane.

Le clausole 60 e 61 dispongono che il diritto esistente avrebbe vincolato egualmente il Re ed i vassalli; la violazione perpetrata dal Re avrebbe legittimato i baroni a sottrarsi al proprio dovere di lealtà.

Con specifico riferimento alle prerogative giudiziarie, la clausola 34 attribuisce alla competenza dei signori locali la trattazione delle cause sorte con riguardo alle terre oggetto del loro dominio feudale.

La clausola 39 contiene la prima affermazione della garanzia del 'due process', del giusto processo (cfr. Bill of

Rights della costituzione americana), prevedendo che 'nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, privato dei suoi beni, messo fuori legge, esiliato o in alcun modo menomato; e noi non metteremo nè faremo mettere mani su di lui, se non per giudizio dei suoi pari e secondo la legge del paese'.

PROVISIONS OF OXFORD

Questo documento viene imposto nel 1258 ad Enrico III dai baroni in cambio dell'aiuto prestato in armi ed in denaro e produce la **cristallizzazione dei writs**: si sottrae al Cancelliere il potere di rilasciare nuovi writs straordinari o atipici se non con l'approvazione espressa del Re e del suo Gran Consiglio.

STATUTE OF WESTMINSTER II

Lo Statute ha carattere compromissorio nel quadro della contrapposizione Baroni/Re. Il capitolo 24, se **mantiene il divieto di nuovi writs** salvo se autorizzati dal Gran Consiglio, consente alla Cancelleria di utilizzare le formule conosciute per ammettere **nuove azioni in consimili casu**, ossia in fattispecie diverse, ma simili a quelle già contemplate nel Registrum.

L'EVOLUZIONE DEI WRITS. L'ACTION ON THE CASE

Le Corti regie, di fronte alla crescente necessità di garantire tutela a situazioni concrete nuove, riconoscono progressivamente l'ammissibilità di nuove azioni quali forme derivate dei writs ordinari.

E' questo il procedimento '**on the case**'.

L'attore, **ottenuto un writ** noto, espone i fatti che contraddistinguono il caso di specie, in modo particolarmente dettagliato, sì da evidenziare l'opportunità della estensione del writ ottenuto alla propria situazione ancorché diversa.

Il writ principalmente utilizzato dalle Corti per ampliare la propria competenza è il **writ of trespass**.

Detto writ viene in origine rilasciato in ipotesi di transgressio, presupponente un atto materiale di forza che viola l'ordine pubblico e la pace del regno.

Nel XII sec. Si distinguono 3 tipi di trespass: to person, to goods, to land

- to **person** “venga il convenuto dinanzi ai nostri giudici a spiegare perchè vi et armis ha imprigionato (o ferito o maltrattato) A con grave danno allo stesso A e con violazione della nostra pace”;
- to **good**/land“venga il convenuto dinanzi ai nostri giudici a spiegare perchè vi et armis ha violato i confini della proprietà di A e vi ha falciato la biada...e gli ha recato altri danni ingenti

A partire dai suddetti schemi, nel XIV e XV sec. le Corti elaborano il c.d. trespass on the case.

Il writ non riguarda più i casi di diretta ed illecita applicazione della forza fisica, tanto che nelle relative formule scompare l'espressione 'vi et armis'.

Diviene essenziale la **declaration** contenente la descrizione dettagliata dei fatti; acquista rilevanza il dato sostanziale che l'attore è stato vittima di un danno causato dal comportamento negligente o doloso di altro soggetto.

Ancora l'estensione analogica dell'action on the case porta all'emersione dell'**assumpsit**.

Nel **writ of trespass on the case in assumpsit** l'attore allega che il convenuto si è assunto un obbligo, ma non avendolo adempiuto (non-feasance), o avendolo adempiuto in modo inesatto (mis-feasance), ha per questo arrecato danno alla persona o ai beni dell'attore.

Nella successiva evoluzione, l'assumpsit cessa di essere un rimedio di natura delittuale e diviene un'azione per danni di natura contrattuale, volta a sanzionare, in via generale, l'**inadempimento**.

Dapprima per la concessione del rimedio occorre che la promessa di adempiere sia stata espressamente formulata (special assumpsit); a partire dallo Slade's case (1602), le Corti offrono pari tutela anche alle promesse implicite (in tal caso si parla di indebitatus assumpsit).